



Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun
Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni

Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR; CSC 427.200)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Coira, 31 marzo 2023

Indice

1.	Das Wichtigste im Überblick	3
2.	Ausgangslage und Handlungsbedarf	4
2.1	Hochschulen und Forschungsstätten	4
2.2	Portfoliogestaltung	5
2.3	Rechtliche Grundlage THC	10
2.4	Schutz von akademischen Graden und Titeln	10
2.5	Aktualisierung Hochschul- und Forschungsstrategie durch die Regierung	12
3.	Zielsetzungen der Gesetzesänderung	13
4.	Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen	13
4.1	Teilrevision GHF	13
4.2	Aufhebungen der rechtlichen Grundlagen betreffend die THC	17
5.	Finanzielle und personelle Auswirkungen der Revision	17
5.1	Finanzielle Auswirkungen	17
5.2	Personelle Auswirkungen	20
6.	Terminplan	20

1. L'essenziale in breve

Con la presente revisione parziale della legge sulle scuole universitarie e sulla ricerca (LSUR; CSC 427.200) si intende adeguare la legge alle condizioni quadro mutate, affinché le scuole universitarie e i centri di ricerca del Cantone dei Grigioni possano continuare a posizionarsi quali istituti competitivi sul piano nazionale e internazionale. A questo scopo si intende adeguare i punti seguenti:

- il settore delle scuole universitarie si sviluppa rapidamente e la concorrenza tra scuole universitarie è elevata. Al fine di promuovere e di consolidare la competitività delle scuole universitarie grigionesi, la ripartizione delle competenze per la gestione delle scuole universitarie con mandato di prestazioni e contributo globale deve essere allineata alle disposizioni in vigore presso le altre scuole universitarie svizzere. Contenuti e strutture devono tuttavia poter essere adeguati su base continua. Si tratta in particolare di trasferire dal Governo alle scuole universitarie e ai rispettivi consigli le competenze decisionali per l'introduzione di nuove offerte di cicli di studio bachelor e master all'interno dei settori di studio esistenti. Una maggiore reattività nello sviluppo del portafoglio favorisce l'agilità delle scuole universitarie attraverso la possibilità per queste ultime di introdurre in autonomia e in tempi brevi nuovi cicli di studio. Singoli nuovi cicli di studio che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese ma sono estranei ai settori di studio esistenti dovranno essere autorizzati dal Governo. Lo sviluppo di nuovi settori di studio dovrà per contro rimanere nella competenza decisionale del Gran Consiglio (modifica della legge);
- sulla base della risposta del Governo all'interpellanza Hardegger concernente l'introduzione di un ciclo di studio in cure infermieristiche SUP presso la Scuola universitaria professionale dei Grigioni (SUP GR), con il programma di Governo e piano finanziario 2021–2024, punto centrale di sviluppo 3.2, è stata richiesta la creazione della base legale per lo sviluppo di un ciclo di studio in cure infermieristiche SUP presso la SUP GR. Con la presente revisione parziale e l'adeguamento a essa associato dell'art. 10 LSUR viene creata la base legale affinché in futuro presso la SUP GR possa essere proposto il ciclo di studio in cure infermieristiche SUP;
- base giuridica della Facoltà di teologia di Coira (THC):
l'ordinanza del Gran Consiglio sul riconoscimento statale dei titoli di studio universitari e sul versamento di sussidi alla Facoltà di teologia di Coira (CSC 427.700) risale al 1976. Con la presente revisione parziale si intende trasferire le corrispondenti disposizioni nella LSUR e nella relativa ordinanza sulle scuole universitarie senza ente responsabile cantonale e sulla ricerca (OSUR; CSC 427.220) e abrogare in seguito l'ordinanza del Gran Consiglio; e
- protezione di gradi e titoli accademici nel settore delle scuole universitarie:
Conformemente all'art. 62 cpv. 2 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) i titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla LSUR sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. Il diritto cantonale è attualmente privo di una corrispondente disposizione che consenta di perseguire penalmente gli usi abusivi in relazione

ai gradi e ai titoli accademici. Con la presente revisione parziale della LSUR si intende colmare anche questa lacuna.¹

Il dibattito in Gran Consiglio relativo al progetto è previsto per la sessione di giugno 2024. Si prevede di porre in vigore la revisione parziale della LSUR il 1° gennaio 2025.

2. Premessa e necessità di azione

2.1 Scuole universitarie e centri di ricerca

La creazione dell'art. 63a nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101) il 21 maggio 2006 e su questa base della LPSU del 30 settembre 2011 nonché della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1) del 14 dicembre 2012 hanno reso necessario un adeguamento della legislazione cantonale. Dal 1° agosto 2014 la LSUR costituisce la base per l'ulteriore sviluppo della formazione a livello universitario nonché della ricerca e promuove l'attrattiva della piazza formativa del Cantone con regolamentazioni uniformi e snelle per le scuole universitarie e i centri di ricerca.

I rapidi sviluppi a livello cantonale e nazionale nel settore delle scuole universitarie e della ricerca intercorsi dall'entrata in vigore della LSUR richiedono adeguamenti delle condizioni quadro vigenti per offrire anche in futuro presupposti ottimali alla piazza formativa e di ricerca dei Grigioni, affinché possa continuare a occupare la miglior posizione possibile a livello nazionale e internazionale.

Le sfide attuali che concernono le scuole universitarie e la ricerca sono diversificate. L'esclusione della Svizzera dai Paesi associati a pieno titolo al programma «Orizzonte 2020» e la sua classificazione quale semplice Paese terzo rendono necessaria l'adozione di ampie misure transitorie di carattere finanziario da parte della Confederazione al fine di contenere il più possibile i danni all'ottima reputazione di cui gode la ricerca svizzera a livello internazionale. Quale conseguenza delle crisi globali (pandemia di COVID-19 e guerra in Ucraina), i mezzi finanziari della Confederazione a disposizione per il settore delle scuole universitarie e della ricerca saranno ulteriormente ridotti. Per le scuole universitarie questo si traduce in un inasprimento della concorrenza reciproca per ottenere mezzi di terzi e/o attirare studenti.

La misura che prevede la revisione della legislazione cantonale nel settore delle scuole universitarie e della ricerca permette di orientare le condizioni quadro alle esigenze odierne e future. In tale contesto la revisione legislativa non deve considerare tendenze a breve termine e le mode del momento. Piuttosto si tratta di concedere agli istituti del settore delle scuole universitarie e della ricerca il margine necessario per promuovere l'agilità oggi irrinunciabile con riguardo alla loro competitività nazionale e internazionale. Così facendo si mira a consolidare in modo duraturo la piazza universitaria e di ricerca dei Grigioni.

Quale legge quadro fondata su una struttura chiara con pochi articoli, la LSUR si è dimostrata valida sin dalla sua entrata in vigore nel 2016. Inoltre i profili definiti e ordinati secondo priorità dal Governo sono stati perseguiti in modo sistematico nella strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca nel Cantone nonché nella prassi (cfr. al riguardo il capitolo seguente 2.5). La revisione parziale della LSUR ha l'obiettivo di mantenere una panoramica

¹ cfr. [La protezione dei titoli nel settore universitario svizzero](#), Documento di base, 2ª edizione riveduta, agosto 2016, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

e la chiara struttura dell'atto normativo nonché di adeguare esclusivamente gli articoli che devono necessariamente e comprovatamente essere riveduti.

2.2 Organizzazione del portafoglio

Il panorama universitario svizzero è costituito da tre tipi di scuole universitarie: le università e i politecnici, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. Per ogni tipo di scuola universitaria è stato definito un profilo specifico. Conformemente alla LPSU, le scuole universitarie professionali impartiscono un insegnamento con orientamento pratico, basato sulla ricerca e lo sviluppo applicati, e preparano all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici nonché, a seconda del settore di studio, di capacità creative e artistiche (art. 26 cpv. 1 LPSU). Di regola, al primo livello di studio (bachelor) esse preparano gli studenti al conseguimento di un diploma che attesti le loro qualifiche professionali (art. 26 cpv. 2 LPSU). Analogamente alle scuole universitarie professionali, le alte scuole pedagogiche sono scuole universitarie con orientamento scientifico e pratico e con un'attenzione specifica posta sulla formazione.

Tutte le scuole universitarie conferiscono diplomi di bachelor e di master. I titoli di dottorato possono essere conseguiti soltanto presso un'università o un politecnico federale ETH / EPFL oppure in cooperazione con un'università.

Oltre al loro compito fondamentale, ossia quello di praticare un insegnamento e una ricerca di elevato livello qualitativo, le scuole universitarie adempiono un mandato di prestazioni quadruplo, proponendo anche perfezionamenti professionali e servizi. Oltre all'offerta didattica, lo sviluppo di un settore di studio comprende anche lo sviluppo della ricerca. In una seconda fase il settore di studio può essere ampliato con offerte di perfezionamento professionale e con servizi.

In Svizzera esistono nove scuole universitarie professionali di diritto pubblico, una scuola universitaria professionale privata nonché due istituti universitari professionali privati². Questi sono attivi in differenti settori di studio³; i singoli cicli di studio rappresentano l'offerta formativa delle scuole universitarie all'interno di questi settori di studio. Ogni ciclo di studio bachelor e master è attribuito a uno di questi settori di studio. I cicli di studio odierni sono strutturati in modo sempre più interdisciplinare e le singole discipline si mescolano sempre di più. L'attribuzione di nuovi cicli di studio bachelor e master a un settore di studio è quindi più complessa, pur rimanendo necessaria, poiché questi settori rappresentano la base per l'erogazione dei contributi intercantonali³ (contributi dei Cantoni per persone che studiano fuori Cantone) e poiché anche l'ammontare dei contributi federali a favore delle scuole universitarie viene determinato in funzione dei settori di studio. In sede di definizione di un settore di studio, la presente revisione parziale si rifà alla lista dei contributi dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP)³.

² CSRE (2003). Rapporto sul sistema educativo svizzero 2023. Aarau: Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa; pagina 263.

³ Settori di studio secondo la tabella: contributi ASUP per gli anni di studio 2021/22 – 2024/25 del 25.6.2020

Settori di studio presso le scuole universitarie professionali		
N.	Settore di studio	Cicli di studio presso la SUP GR⁴
1	Architettura, edilizia e progettazione	Architettura, ingegneria civile
2 ⁵	Tecnica e IT	Computational and Data Science, Mobile Robotics, Multimedia Production, Photonics; Engineering (MSE)
3	Chimica e scienze della vita	
4	Agricoltura e selvicoltura	
5 ⁵	Economia e servizi	Economia aziendale, Digital Business Management, Digital Supply Chain Management, Information Science, Sport Management, Turismo; Data Visualization, New Business, Sustainable Business Development, Tourism and Change, User Experience Design
6 ⁵	Economia e servizi 2 (con settore alberghiero e Facility Management)	
7	Design	
8	Sanità	<i>Cure infermieristiche (nuovo)</i>
9	Lavoro sociale	
10	Musica	
11	Cinema e teatro	
12	Arte	
13	Psicologia applicata	
14	Linguistica applicata	
Settori di studio presso le alte scuole pedagogiche		
	Settori di studio	Cicli di studio presso l'ASP GR⁴
1 ⁶	Formazione degli insegnanti	Bachelor scuola dell'infanzia e scuola elementare (1 ^a –2 ^a classe), bachelor scuola elementare (1 ^a –6 ^a classe), abilitazioni all'insegnamento studi in ambiti supplementari; master in pedagogia curativa scolastica, master in sviluppo della scuola, master grado secondario I per persone con bachelor disciplinare, master grado secondario I + scuole di maturità per persone con master disciplinare
2	Formazione degli insegnanti responsabili della formazione professionale	
3	Didattica disciplinare	

⁴ Offerte attuali (stato marzo 2023).

⁵ Settore di studio oggi esistente presso la SUP GR

⁶ Settore di studio oggi esistente presso l'ASP GR

Tabella 1: Settori di studio proposti presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche secondo la tabella ASUP⁷.

Le scuole universitarie devono potersi muovere per quanto possibile in modo autonomo e agile, al fine di creare un portafoglio interessante rimanendo in tal modo competitive e consolidando la propria posizione nel panorama nazionale delle scuole universitarie. Tuttavia negli ultimi anni è risultato chiaramente che il progresso scientifico-tecnologico è sempre meno attribuibile a un'unica tipologia e che determinate innovazioni metodologiche si estendono in modo rapido e trasversale a varie discipline. Le discipline e i settori di studio mutano al pari delle esigenze nella prassi.

Le scuole universitarie grigionesi possono affermarsi e posizionarsi in un contesto di forte e dinamica concorrenza in seno al panorama svizzero delle scuole universitarie soltanto se vengono loro concessi per quanto possibile gli stessi margini di manovra di cui dispongono le scuole universitarie concorrenti.

A questo scopo si intende ampliare la possibilità di organizzare il portafoglio, trasferendo al contempo alle scuole universitarie maggiori competenze per la relativa attuazione. In questo modo si intende ridurre le restrizioni attuali⁸ previste dalla LSUR. Questo margine di manovra ampliato per l'organizzazione del portafoglio richiede in cambio alle due scuole universitarie che rendano conto al Cantone in qualità di loro ente responsabile e che informino in merito a valutazioni e audit regolari.

Con la presente revisione parziale della LSUR si intende adeguare le competenze alla regolamentazione usuale in Svizzera per il settore delle scuole universitarie, mantenendo come finora la competenza accordata al Gran Consiglio. È per contro prevista una nuova regolamentazione delle competenze tra il Governo e il consiglio di scuola universitaria.

La nuova regolamentazione delle competenze riguarda i cicli di studio all'interno dei settori di studio oggi esistenti (cfr. in merito la precedente Tabella 1: settori di studio n. 2, 5 e 6 per la SUP GR e n. 1 per l'ASP GR). Quale novità deve poter essere il rispettivo consiglio di scuola universitaria a decidere in merito alla gestione di nuovi cicli di studio bachelor e master all'interno di un settore di studio esistente. Di norma le scuole universitarie sono tenute a dare attuazione a questi cicli di studio in modo neutrale per quanto riguarda i costi. Il Gran Consiglio ha possibilità di influire a tale riguardo, considerato che le due scuole universitarie con ente responsabile cantonale vengono controllate dal punto di vista finanziario tramite contributi globali e che mezzi supplementari sono soggetti all'approvazione del credito da parte del Gran Consiglio.

Singoli cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti ma che rientrano nell'interesse dell'economia grigionesa sono soggetti a una decisione del Governo. Il consiglio di scuola universitaria presenta una domanda al Governo a questo riguardo. Il Governo può tuttavia autorizzare il ciclo di studio richiesto soltanto se questo rientra comprovatamente nell'interesse dell'economia grigionesa e se si trova in sintonia con la strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca e con i profili in essa elencati ai quali è stata attribuita priorità.

⁷ Settori di studio secondo la tabella: contributi ASUP per gli anni di studio 2021/22 – 2024/25 del 25.6.2020

⁸ In conformità all'art. 9 cpv. 1 LSUR, l'Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASP GR) pone l'accento sui programmi di bachelor. L'art. 10 cpv. 1 LSUR permette alla SUP GR di proporre esclusivamente programmi bachelor e master in campo tecnico ed economico.

Oltre a ciò occorre osservare che l'autorizzazione di nuovi cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti è limitata a un massimo di due cicli di studio per settore di studio. A partire dal terzo ciclo di studio dello stesso settore di studio, il nuovo settore di studio deve essere dapprima deciso dal Gran Consiglio. Si prende qui ad esempio il nuovo ciclo di studio in cure infermieristiche SUP che si intende introdurre. In conformità alla precedente Tabella 1, il ciclo di studio è attribuito al settore di studio n. 8 sanità. Tuttavia attualmente il settore di studio sanità non è presente presso la SUP GR. Il ciclo di studio in cure infermieristiche SUP è di conseguenza un ciclo di studio estraneo ai settori di studio esistenti e deve dapprima essere autorizzato dal Governo. La SUP GR può perciò ancora chiedere al Governo soltanto un altro ciclo di studio del settore di studio sanità (ad esempio fisioterapia). A partire da qualsiasi altro ciclo di studio del settore di studio sanità (ad es. levatrice), lo stesso settore di studio sanità dovrà essere deciso dal Gran Consiglio. Con questa regolamentazione si intende impedire che il Gran Consiglio venga aggirato in relazione all'autorizzazione di un nuovo settore di studio. Al contempo, con la presente revisione parziale viene creata la possibilità per le due scuole universitarie cantonali di «provare» un nuovo settore di studio senza svilupparlo direttamente nella sua interezza.

La creazione di singoli cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti o che si situano nell'area di sovrapposizione tra settori di studio può inoltre risultare opportuna se si intende creare e proporre il ciclo di studio in cooperazione con un'altra scuola universitaria. A questo riguardo un esempio di successo della SUP GR è rappresentato dal ciclo di studio in multimedia production (MMP), proposto in cooperazione con la Scuola universitaria delle arti di Berna (HKB). Presso la SUP GR il ciclo di studio è attribuito al settore di studio tecnica e IT, mentre presso la HKB è attribuito al settore di studio design. Anche per l'ASP GR le cooperazioni con altre scuole universitarie sono di grande importanza per l'ulteriore sviluppo della propria offerta formativa. Ad esempio l'ASP GR ha sviluppato offerte di formazione in pedagogia curativa scolastica in cooperazione con la Scuola universitaria di pedagogia curativa di Zurigo nonché nella formazione degli insegnanti del grado secondario I in collaborazione con l'ASP di San Gallo.

Gli adeguamenti del portafoglio sono intesi a rafforzare e focalizzare gli orientamenti delle scuole universitarie. A ciò sono sempre associati risparmi sui costi o possibilità di finanziamento concreti; ad esempio attraverso l'eliminazione di offerte che non hanno avuto lo sviluppo auspicato o atteso oppure tramite nuovi mezzi di terzi. L'autorità che ha deciso la creazione di un nuovo settore di studio o di un nuovo ciclo di studio dispone di conseguenza anche della competenza decisionale per abolire il settore di studio o il ciclo di studio. Le scuole universitarie sono tenute a procedere a un costante riorientamento e a decidere in quale settore ci si deve basare sul sapere esistente, dove occorra elaborare da zero nuovo sapere e in quale settore si voglia puntare su cooperazioni con altre scuole universitarie (ad es. sotto forma di joint master).

Inoltre, in relazione alla risposta all'interpellanza Hardegger concernente l'introduzione di un settore dedicato alla sanità presso l'UTE⁹ di Coira (vedi protocollo del Gran Consiglio della sessione di dicembre 2019, p. 326, p. 497 segg.), nel punto centrale di sviluppo 3.2 «Ulteriore sviluppo della strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca» del programma di Governo 2021–2024 il Governo ha inserito la misura «Prendere in esame l'introduzione di offerte di formazione nel settore sanitario presso la Scuola universitaria professionale dei

⁹ Dal 1° gennaio 2020: Scuola universitaria professionale dei Grigioni (SUP GR)

Grigioni» in particolare per contrastare la carenza di specialisti nel settore delle professioni infermieristiche nei Grigioni.

Per questo motivo la SUP GR e il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CFSS) stanno elaborando congiuntamente le basi decisionali per un ciclo di studio bachelor nel settore delle cure infermieristiche presso la SUP GR. A tale scopo vengono svolte un'analisi del fabbisogno e un'analisi di mercato, vengono prese in esame possibilità di cooperazione tra la SUP GR e il CFSS e vengono calcolati i costi risultanti per la scuola universitaria e per il Cantone. La creazione di un ciclo di studio in cure infermieristiche a livello di scuola universitaria professionale deve avvenire in sintonia con il ciclo di studio in cure infermieristiche SSS gestito dal CFSS ed è intesa ad arricchire e ampliare l'offerta per quanto riguarda le cure infermieristiche.

Il testo in vigore dell'art. 10 cpv. 1 LSUR stabilisce che la SUP GR possa proporre esclusivamente programmi bachelor e master in campo tecnico ed economico. Per rendere possibile un'estensione dell'offerta di studi a un ciclo di studio bachelor e a un ciclo di studio master consecutivo in cure infermieristiche SUP è perciò necessario un adeguamento dell'art. 10 LSUR, oltre a quanto illustrato in precedenza.

Con la nuova formulazione dell'art. 10 cpv. 1^{bis} LSUR si intende creare la possibilità per il Governo di autorizzare due cicli di studio bachelor e master in altri settori di studio che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese. Con la presente revisione parziale viene così soddisfatto l'adeguamento legislativo richiesto secondo il programma di Governo 2021–2024.

Con riferimento all'introduzione di un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche presso la SUP GR quale ciclo di studio estraneo a uno dei settori di studio esistenti questo significa che il consiglio di scuola universitaria della SUP GR deve presentare al Governo una domanda di autorizzazione del ciclo di studio. Tale domanda si fonda sulle basi decisionali in corso di elaborazione nelle quali vengono illustrati i vantaggi, gli svantaggi, il finanziamento nonché l'interesse dell'economia grigionese. Sulla base di questa domanda il Governo deve poter decidere in merito all'introduzione di un ciclo di studio in cure infermieristiche SUP. Queste basi decisionali si trovano attualmente in corso di elaborazione e saranno presentate nel corrispondente messaggio relativo alla revisione parziale della LSUR.

In sintesi si può osservare che a livello di legge l'ulteriore sviluppo del portafoglio della SUP GR continuerà a rimanere focalizzato sui due settori di studio tecnica e IT nonché economia e servizi (cfr. precedente Tabella 1) e che parallelamente si intende creare la possibilità di gestire singoli cicli di studio bachelor e master che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese ma che sono estranei ai due settori di studio odierni.

Le possibilità di organizzazione ampliate nello sviluppo del portafoglio si fanno viepiù importanti anche per l'ASP GR, poiché consentono di sviluppare cicli di studio master oltre ai cicli di studio bachelor e di chiedere al Governo singoli nuovi cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti. Le nuove disposizioni quadro per lo sviluppo del portafoglio delle due scuole universitarie cantonali vengono modificate in maniera analoga nell'art. 9 LSUR per quanto riguarda l'ASP GR e nell'art. 10 per quanto riguarda la SUP GR; le differenze riguardano soltanto il rispettivo profilo di scuola universitaria.

A seguito della presente revisione parziale, la ripartizione delle competenze tra Gran Consiglio, Governo e consiglio di scuola universitaria dovrà essere la seguente:

- A titolo di novità i cicli di studio all'interno dei settori di studio esistenti dovranno poter essere decisi direttamente dal rispettivo consiglio di scuola universitaria. Questi dovranno di norma essere neutrali dal profilo dei costi e non dovranno produrre un aumento del contributo globale.
- Come finora, singoli cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti ma che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese vengono decisi dal Governo (ad es. cure infermieristiche SUP).
- Come finora, l'introduzione di un nuovo settore di studio richiede una modifica legislativa e rimane dunque nella competenza decisionale del Gran Consiglio (e il finanziamento deve avvenire nel quadro del preventivo approvato dal Gran Consiglio).

2.3 Base giuridica THC

L'ordinanza del Gran Consiglio sul riconoscimento statale dei titoli di studio universitari e sul versamento di sussidi alla Facoltà di teologia di Coira (CSC 427.700) e l'ordinanza d'esecuzione governativa per il riconoscimento statale dei titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira (CSC 427.710) sono state emanate dal Gran Consiglio rispettivamente dal Governo prima dell'entrata in vigore della LSUR. Con l'introduzione della LSUR e con le relative ordinanze sono state disciplinate in generale le basi per il riconoscimento di diplomi e per la concessione di contributi per tutte le scuole universitarie con e senza ente responsabile cantonale, di modo che in futuro sarà possibile rinunciare all'ordinanza del Gran Consiglio per la THC.

Inoltre occorre osservare che dal 2015 la THC è accreditata quale istituto universitario dall'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (aaq). Perciò, quale scuola universitaria senza ente responsabile cantonale, la THC rientra già oggi nel campo d'applicazione della LSUR.

2.4 Protezione di gradi e titoli accademici

La LPSU, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha sostituito la legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP) e la legge sull'aiuto alle università (LAU), modificando in tal modo le competenze della Confederazione, in particolare per quanto riguarda la protezione dei titoli. L'art. 62 cpv. 2 LPSU stabilisce che i titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla LPSU sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili. Il fatto che tutti i gradi e tutti i titoli accademici conformemente alla LPSU siano protetti in virtù delle disposizioni applicabili significa che gli enti responsabili della scuola universitaria in questione sono responsabili per la corrispondente protezione del titolo. La LPSU stabilisce quindi che i gradi e i titoli accademici devono di norma essere protetti dalla legislazione cantonale.

Il Concordato sulle scuole universitarie, al quale il Cantone dei Grigioni ha aderito con decisione del Gran Consiglio del 12 giugno 2014, nell'art. 12 cpv. 2 stabilisce quanto segue:

Chiunque porti un titolo protetto dal diritto cantonale o intercantonale senza possedere i diplomi riconosciuti che conferiscono tale titolo o chiunque si serva di un titolo, lasciando supporre di aver ottenuto un diploma riconosciuto, è punito con una multa. La negligenza è punibile. Il perseguimento penale è di competenza dei Cantoni.

Con la presente revisione parziale della LSUR deve essere creata la base legale affinché il Cantone possa sanzionare l'uso abusivo di gradi e titoli accademici.

2.5 Aggiornamento da parte del Governo della strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca

La strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca¹⁰ quale strumento di condotta del Governo è stata sviluppata parallelamente alla LSUR e decisa dal Governo nel 2015. Essa persegue l'obiettivo di potenziare in modo mirato la piazza universitaria e di ricerca dei Grigioni tramite la promozione dei punti forti esistenti. Tale potenziamento deve essere accordato alle esigenze dell'economia regionale, ciò che è stato concretizzato con l'introduzione dei sei profili. Negli scorsi anni la strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca è stata attuata gradualmente. Essa si è dimostrata valida non soltanto nell'orientamento tematico dei profili di scuola universitaria e di ricerca, bensì anche con riferimento alla pianificazione finanziaria e del preventivo quale strumento di condotta del Governo. L'attuazione delle cattedre straordinarie quale strumento di promozione per il raggiungimento degli obiettivi della scuola universitaria ha permesso di porre vari accenti e di dare avvio a nuovi sviluppi.

In modo analogo alle cattedre per nuove leve sostenute dal Fondo nazionale svizzero, le cattedre straordinarie servono a promuovere ricercatori eccellenti attivi nel quadro di un profilo definito come prioritario, al fine di perseguire la realizzazione della strategia cantonale in materia di scuole universitarie e di ricerca. Il sostegno viene concesso per un massimo di sei anni. Dopo la cessazione della promozione finanziaria da parte del Cantone, nel caso ideale la cattedra straordinaria deve potersi mantenere da sola ed essere trasformata in una cattedra ordinaria della scuola universitaria. Attualmente sono in corso di attuazione la cattedra straordinaria di didattica integrata del plurilinguismo presso l'ASP GR, la cattedra straordinaria di scienze computazionali presso la SUP GR e la cattedra straordinaria presso l'Istituto svizzero per la ricerca sulle allergie e sull'asma (SIAF Davos).

Inoltre la strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca definisce gli obiettivi organizzativi, di cooperazione e infrastrutturali ed elenca sei profili che riproducono temi scientifici collegati tra loro sullo stesso livello. La formulazione dei profili con la relativa attribuzione delle priorità è intesa a concentrare le attività delle scuole universitarie e dei centri di ricerca sugli interessi dell'economia regionale nei Grigioni e a porre l'accento su questi settori.

Finora nella strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca¹⁰ sono stati definiti i sei profili indicati di seguito, la cui numerazione ha il solo scopo di elencarli e non quello di attribuire loro una priorità:

	Profilo	Tema
1	Turismo & economia	Management nel settore turistico e alberghiero
2	Risorse & pericoli naturali	Ambiente, risorse & rischi
3	Tecnologie fondamentali	Costruzione di macchine, elettrotecnica e tecnologia dei materiali
4	Cultura & diversità	Storia, lingue, cultura e formazione nei Grigioni e nell'arco alpino
5	Scienze della vita	Allergologia e immunologia, pneumologia, ortopedia e medicina rigenerativa, biotecnologie, biomarcatori, medicina di precisione, ingegneria tissutale

¹⁰ Strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca del Cantone dei Grigioni consultata su https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/ahb/projekte/HFundForschung/Documents/bipp-ghf-hfs-berichtempfehlungen%2021.05_15-def.pdf

In futuro la strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca acquisirà ulteriore importanza. In relazione alla presente revisione parziale, il Governo verificherà la strategia e se del caso la aggiornerà.

3. Obiettivi della modifica legislativa

Come spiegato nel precedente capitolo 2, occorre adeguare la base legale per formazioni di livello terziario, la quale dovrà soddisfare gli obiettivi seguenti:

- le competenze per l'organizzazione del portafoglio delle scuole universitarie cantonali dovranno essere ripartite tra consiglio di scuola universitaria e Governo; il Governo dovrà decidere in merito a nuovi singoli cicli di studio bachelor e master estranei ai settori di studio esistenti ma che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese. Il consiglio di scuola universitaria dovrà poter autorizzare nuovi cicli di studio attribuibili ai settori di studio già esistenti (cfr. precedente Tabella 1). La nuova ripartizione delle competenze dovrà favorire l'agilità delle scuole universitarie cantonali e generare tempi di attuazione più brevi in caso di elaborazione del portafoglio. In questo modo sarà possibile promuovere la competitività delle scuole universitarie cantonali;
- con la revisione parziale e l'adeguamento dell'art. 10 LSUR viene creata la base legale affinché in futuro presso la SUP GR possa essere proposto il ciclo di studio in cure infermieristiche SUP;
- semplificazione della legislazione nel settore delle scuole universitarie tramite l'abrogazione dell'ordinanza sulla registrazione di istituti di formazione del Cantone dei Grigioni nonché delle ordinanze sulla THC e l'inserimento di disposizioni integrative nella LSUR; e
- creazione della base legale affinché l'utilizzo di gradi e titoli accademici nel settore delle scuole universitarie possa essere protetto.

4. Spiegazioni relative alle singole disposizioni

4.1 Revisione parziale LSUR

Art. 4: Cooperazioni

Cpv. 1 (modificato): le scuole specializzate superiori costituiscono un pilastro importante del panorama formativo grigionese. Già per questo motivo non devono semplicemente essere incluse nel concetto di «istituti del mondo della formazione», bensì essere menzionate esplicitamente. Grazie alla loro vicinanza all'economia regionale, le scuole specializzate superiori consentono in particolare un rapido trasferimento di sapere e di tecnologie dalla ricerca applicata alla pratica. La promozione della collaborazione tra le scuole universitarie e i centri di ricerca tra loro nonché con le scuole specializzate superiori e con l'economia è fondamentale per la nascita dell'innovazione.

La menzione esplicita delle scuole specializzate superiori quale parte del settore terziario (definito anche terziario B) in questo articolo permette di:

- evidenziare l'importanza delle scuole specializzate superiori in relazione all'innovazione;
- lanciare un segnale a favore di un migliore posizionamento delle scuole specializzate superiori con riferimento al progetto nazionale in corso «posizionamento delle SSS» della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- preparare un punto di contatto con una legge ancora da creare concernente le scuole specializzate superiori nel corso della revisione parziale della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (LFPFC; CSC 430.000).

La promozione diretta dell'innovazione viene integrata dalle disposizioni contenute nel capitolo 2 (in particolare art. 12 fino ad art. 15 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE, legge sullo sviluppo economico; CSC 932.100).

Art. 6a: Protezione dei titoli

Cpv. 1 e cpv. 2 (nuovo): con i due capoversi del nuovo articolo viene creata la base giuridica per introdurre una protezione dei titoli a livello cantonale. Il primo capoverso protegge i titoli conseguiti presso una scuola universitaria cantonale o riconosciuta dal Cantone. Il secondo capoverso autorizza le scuole universitarie a revocare titoli conseguiti in maniera illegittima. Grazie a questa base giuridica abbinata al Concordato sulle scuole universitarie (cfr. precedente capitolo 2.4) in futuro sarà possibile sanzionare l'uso abusivo di titoli.

Osservazione preliminare riguardo all'art. 9 e all'art. 10

Le scuole universitarie con ente responsabile cantonale, oggi segnatamente la SUP GR e l'ASP GR, sono controllate allo stesso modo dal Governo secondo il rispettivo profilo tramite mandato di prestazioni e contributo globale. Le due scuole universitarie devono essere equiparate anche per quanto riguarda la loro autonomia.

Art. 9: ASP GR

Cpv. 1 (modificato): nel recente passato il Governo ha commissionato già diversi cicli di studio master consecutivi (cicli di studio master che per contenuto si riallacciano direttamente a un ciclo di studio bachelor), tra l'altro per contrastare la penuria di insegnanti. Tramite l'adeguamento del testo si tiene conto del fatto che l'ASP GR può svolgere sia cicli di studio bachelor, sia cicli di studio master. Inoltre tramite la precisazione «Cantone trilingue», con riferimento alle minoranze linguistiche si tiene conto del fatto che l'ASP GR propone anche cicli di studio in lingua romancia (idiomi e rumantsch grischun) e italiana.

Cpv. 1^{bis} (nuovo): il Governo deve poter autorizzare cicli di studio estranei a settori di studio esistenti ma che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese (cfr. al riguardo anche l'art. 21 più avanti). Questi cicli di studio vengono chiesti al Governo da parte del consiglio di scuola universitaria, devono rientrare comprovatamente nell'interesse dell'economia grigionese ed essere conformi ai profili definiti nella strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca. Per ogni settore di studio che non sia già esistente il Governo può autorizzare al massimo due cicli di studio; il concetto di ciclo di studio qui utilizzato si articola in ciclo di studio bachelor e in ciclo di studio master consecutivo. A partire dal terzo ciclo di studio l'intero

settore di studio deve necessariamente essere autorizzato dal Gran Consiglio (cfr. al riguardo il precedente capitolo 2.2).

Art. 10: SUP GR

Cpv. 1^{bis} (nuovo): oltre ai settori di studio esistenti economia e servizi nonché tecnica e IT, la scuola universitaria professionale deve poter proporre singoli cicli di studio bachelor e master al di fuori dei settori di studio esistenti. Questi devono rientrare nell'interesse dell'economia grigionese, devono corrispondere ai profili definiti nella strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca e devono essere autorizzati dal Governo (cfr. al riguardo anche l'art. 21 più avanti). Attualmente cicli di studio nel settore di studio architettura, edilizia e progettazione sono esempi di cicli di studio estranei ai settori di studio basati sulla LSUR. Questi cicli di studio sono stati introdotti in occasione della creazione della scuola universitaria professionale e sono stati attribuiti al settore tecnica e IT.

Con l'adeguamento proposto, da un lato viene creata la base legale per introdurre un ciclo di studio in cure infermieristiche SUP presso la SUP GR conformemente a quanto richiesto dal punto centrale di sviluppo contenuto nel programma di Governo 2021-2024. D'altro lato in questo modo alla SUP GR viene rilasciata l'autorizzazione a creare il ciclo di studio. Il Governo è consapevole del fatto che estensioni del portafoglio che si fondano sulla strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca necessitano di essere attuate con determinazione. Uno sviluppo continuo può avvenire soltanto se le risorse vengono impiegate in modo efficace ed efficiente. Il Governo esaminerà con cura le richieste del consiglio di scuola universitaria finalizzate all'autorizzazione di singoli cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti con riguardo alla loro conformità agli interessi dell'economia grigionese e valuterà il fabbisogno, incluse le possibili maggiori spese. Al contempo, in caso di richiesta al Governo concernente la creazione di nuovi cicli di studio estranei ai settori di studio esistenti, le scuole universitarie sono invitate illustrare con cura le proprie analisi svolte in precedenza riguardo alle proprie possibilità e al tipo di finanziamento (segnatamente fondi secondari e mezzi di terzi).

Il Governo può autorizzare al massimo due nuovi cicli di studio per settori di studio non ancora esistenti. A partire dal terzo ciclo di studio il settore di studio stesso deve essere autorizzato dal Gran Consiglio (cfr. al riguardo il precedente capitolo 2.2).

Art. 13: Consiglio di scuola universitaria

Cpv. 1 lett. a^{bis} (nuovo): affinché le due scuole universitarie cantonali autonome di diritto pubblico, vale a dire la SUP GR nonché l'ASP GR, possano mantenere una buona posizione nel quadro della concorrenza nazionale e internazionale (cfr. punto centrale di sviluppo 3.2 del programma di Governo 2021–2024), quale novità la competenza decisionale relativa all'introduzione di nuovi cicli di studio bachelor e master all'interno dei settori di studio esistenti economia e servizi nonché tecnica e IT (in conformità alla precedente Tabella 1) deve spettare al consiglio di scuola universitaria.

In questo modo viene ridotto l'iter decisionale per le scuole universitarie, ciò che permette di guadagnare tempo importante per l'attuazione e la creazione di nuovi cicli di studio all'interno di settori di studio esistenti. Da questo punto di vista le due scuole universitarie cantonali dispongono così della stessa autonomia delle altre scuole universitarie svizzere. Questa novità rafforza le scuole universitarie grigionesi nel quadro della concorrenza nazionale.

La creazione di nuovi cicli di studio che possono essere decisi dal consiglio di scuola universitaria deve di norma essere neutrale dal profilo dei costi.

Art. 20: 2. Rilascio

Cpv. 2 (modificato): dal 2015 la THC è una scuola universitaria accreditata secondo la LPSU. Per questo motivo le corrispondenti regolamentazioni contenute nelle due ordinanze possono essere trasferite nella LSUR, dato che la THC è comunque sussumibile sotto il capitolo 3, scuole universitarie senza ente responsabile cantonale, e sotto il capitolo 5, organizzazione (cfr. al riguardo il capitolo 4.2 sopra).

Poiché la forma di finanziamento della THC viene mantenuta (cfr. al riguardo il messaggio concernente la revisione parziale dell'ordinanza sul riconoscimento statale dei titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira [quaderno n. 1/2002–2003, p. 44 segg.]) e lo strumento della forfaitaria orientata alle prestazioni si è dimostrato valido, nel capoverso si intende ora inserire la possibilità di questa forma di finanziamento.

Art. 21: Competenza del Governo

Cpv. 1 lett. a^{bis} (nuovo): su domanda del consiglio di scuola universitaria il Governo deve poter decidere fino a due cicli di studio bachelor e master per settore di studio estranei ai settori di studio già esistenti, ma che rientrano nell'interesse dell'economia grigionese (cfr. al riguardo anche la modifica dell'art. 13 cpv. 1 lett. a^{bis} concernente la nuova ripartizione delle competenze tra consiglio di scuola universitaria e Governo nonché dell'art. 9 e dell'art. 10 concernente l'introduzione di nuovi cicli di studio bachelor e master all'interno dei settori di studio gestiti attualmente). Nella domanda del consiglio di scuola universitaria deve essere dimostrato l'interesse dell'economia grigionese. Inoltre deve risultare chiaramente individuabile il legame con la strategia in materia di scuole universitarie e di ricerca quale importante e valido strumento di condotta del Governo (cfr. precedente capitolo 2.4).

L'approvazione di un singolo nuovo ciclo di studio estraneo ai settori di studio esistenti include di conseguenza anche la facoltà di una sua revoca da parte del Governo (cfr. al riguardo il precedente capitolo 2.2).

Art. 26: Contributi per la collaborazione

Cpv. 1 (modificato): nella pratica e anche secondo gli intenti del piano d'azione «Green Deal per i Grigioni» (PAGD) deve essere promossa e ampliata la possibilità di collaborazione. Da un lato ciò richiede coerenza all'interno del triangolo costituito da formazione, ricerca ed economia per poter sviluppare corsi di formazione e di perfezionamento utili in ottica futura e di taglio pratico. D'altro lato sono necessari una stretta collaborazione e scambi intensi all'interno di questo triangolo affinché possa tenersi un intenso trasferimento di sapere e di tecnologie.

Le misure che favoriscono la collaborazione e il coordinamento delle singole scuole universitarie e dei singoli centri di ricerca con istituti della formazione professionale superiore e del grado secondario II del nuovo art. 26 vanno ad aggiungersi a quelle con università, scuole universitarie e centri di ricerca extracantonali sulla base dell'art. 4, rimasto invariato. L'effetto principale e lo sviluppo della misura rimangono limitati al Cantone dei Grigioni.

Cpv. 2 (nuovo): con questo capoverso viene creata la base che permette di erogare contributi da fondi cantonali a destinazione vincolata, come ad esempio un possibile futuro fondo grigionese per il clima. Nel messaggio relativo al PAGD (quaderno n. 4/2021–2022), con riguardo alla tappa II del PAGD viene stabilito che le basi legali da creare devono definire, ol-

tre alla competenza per l'erogazione dei contributi dal fondo grigionese per il clima, le condizioni alle quali possono essere concessi contributi a carico del fondo grigionese per il clima. Inoltre devono essere stabilite la procedura per l'erogazione di contributi dal fondo grigionese per il clima, le disposizioni eventualmente necessarie a escludere un referendum finanziario nonché eventualmente disposizioni concernenti il limite dei contributi (aliquota massima).

I contributi devono essere orientati alle prestazioni e riferirsi a formazioni nel settore terziario o alla ricerca nel Cantone dei Grigioni. L'obbligo dell'orientamento alle prestazioni permette al Dipartimento di basarsi sul limite dei contributi per mandati di prestazioni simili.

4.2 Abrogazioni delle basi giuridiche concernenti la THC

Con l'introduzione della LSUR sono state disciplinate a livello di legge anche le direttive per la gestione di scuole universitarie senza ente responsabile cantonale nel Cantone dei Grigioni. In considerazione della base giuridica attuale la THC soddisfa le disposizioni elencate nell'art. 17 LSUR in unione con l'art. 10 OSUR per il rilascio di un'autorizzazione d'esercizio da parte del Governo.

In conformità alle disposizioni vigenti per la THC, sulla base dell'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sul riconoscimento statale dei titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira il Cantone poteva erogare una forfetaria orientata alle prestazioni nei limiti del credito approvato dal Gran Consiglio. Il cpv. 2 stabilisce inoltre che i contributi possono essere erogati sulla base di un accordo di prestazioni tra il Dipartimento e la THC.

Per contro l'art. 20 cpv. 2 LSUR stabilisce che a istituti di scuola universitaria senza ente responsabile cantonale ma con un'autorizzazione d'esercizio può essere attribuito un mandato di prestazioni con contributo globale in presenza di un interesse cantonale sufficiente.

Di conseguenza le disposizioni dell'ordinanza sul riconoscimento statale dei titoli di studio universitari e sul versamento di sussidi alla Facoltà di teologia di Coira sono integralmente coperte dalla LSUR. Tuttavia, in conformità all'art. 20 cpv. 2 LSUR, l'accordo di prestazioni ovvero il mandato di prestazioni non deve essere conferito dal Dipartimento, bensì dal Governo.

Nel capitolo 2, l'ordinanza d'esecuzione per il riconoscimento statale dei titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira contiene disposizioni concernenti «diritti e doveri» della THC. Per quanto necessario, queste disposizioni potranno essere integrate nel mandato di prestazioni del Governo alla THC.

In sintesi: le basi giuridiche per la gestione della THC sono date dalla LSUR in unione con la OSUR, ragione per cui l'ordinanza sul riconoscimento statale dei titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira e l'ordinanza d'esecuzione per il riconoscimento statale dei titoli di studio della Facoltà di teologia di Coira possono essere abrogate con effetto alla data dell'entrata in vigore della LSUR.

5. Effetti finanziari e in termini di personale della revisione

5.1 Conseguenze finanziarie

L'introduzione da parte del consiglio di scuola universitaria di nuovi cicli di studio bachelor e master all'interno di settori di studio gestiti già oggi dovrebbe di norma avvenire in modo neutrale dal profilo dei costi. Eventuali mezzi supplementari che dovessero risultare necessari devono essere chiesti dagli istituti al Cantone nel quadro della presentazione del preventivo. Il Gran Consiglio decide in merito a questi mezzi nel quadro del preventivo cantonale, mediante crediti individuali o contributi globali a favore della SUP GR e dell'ASP GR.

Possibili maggiori spese annuali sulla base della LSUR sono riassunte nella tabella seguente. Le maggiori spese concernono in particolare la creazione di un ciclo di studio in cure infermieristiche SUP presso la SUP GR. Le maggiori spese indicate coprono il periodo a partire dall'entrata in vigore della LSUR riveduta, presumibilmente il 1° gennaio 2025, per quattro anni, vale a dire fino a fine 2028. A partire dal 2029 è attesa una maggiore spesa pari complessivamente a circa un milione di franchi all'anno. Poiché in conformità alla legislazione cantonale sulla gestione finanziaria queste spese sono vincolate sotto il profilo del diritto finanziario, non sono soggette a referendum finanziario.

	Basi di pianificazione per maggiori spese a destinazione vincolata dalla revisione parziale LSUR	Spesa in fr.				
		2025	2026	2027	2028	Totale
1a	Costi di realizzazione fino all'avvio Cure infermieristiche BSc 2025	870 000	0	0	0	870 000
1b	Formazione di base ciclo di studio in cure infermieristiche SUP e ricerca & sviluppo applicati (R&Sa) Basi di pianificazione (BP): media (18 studenti) Costi complessivi Ricavi Risultato ovvero contributo cantonale supplementare <i>Proiezione secondo calcolo SUP GR (arrotondato), 16.12.2022</i>					
		760 000	980 000	1 370 000	1 560 000	
		-50 000	-200 000	-420 000	-640 000	
		710 000	780 000	950 000	920 000	3 360 000
2	Promozione di collaborazione e coordinamento Eventuale maggiore spesa per misure concernenti la promozione di collaborazione e coordinamento delle singole scuole universitarie e dei singoli centri di ricerca anche con università, scuole universitarie e centri di ricerca extracantonali (art. 26 cpv. 1).	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
	Totale maggiori spese per il periodo 2025–2028	810 000	880 000	1 050 000	1 020 000	3 760 000

La maggiore spesa indicata nelle righe 1a e 1b si fonda su basi di pianificazione della SUP GR in caso di possibile introduzione di un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche SUP presso la SUP GR. Tale scenario prevede un terzo di studenti extracantonali (entrate secondo tabella ASUP³) ed entrate da tasse di studio pari a 1920 franchi all'anno per studente.

Non sono considerate le misure volte ad aumentare il numero di diplomi in cure infermieristiche in relazione all'«iniziativa sulle cure infermieristiche» come spiegato nel messaggio sulla promozione della formazione in cure infermieristiche del 25 maggio 2022 (FF 2022 1498). La Confederazione versa contributi pari al massimo al 50 % dei contributi accordati dai Cantoni alle scuole universitarie professionali.

Nel quadro della preparazione del nuovo programma di Governo e dei nuovi mandati di prestazioni 2025–2028 il Governo si attende da tutti gli istituti che non si limitino a illustrare la rispettiva maggiore spesa, bensì che producano anche risparmi concreti. A livello mondiale

la situazione è tale per cui non soltanto il portafoglio delle scuole universitarie varia in ampiezza; bensì le mutate esigenze degli utenti e le nuove conoscenze tecnologiche permettono di realizzare radicali ridistribuzioni finanziarie e di migliorare l'efficienza.

5.2 Conseguenze in termini di personale

La revisione parziale della LSUR non comporta conseguenze dirette in termini di personale per il Cantone e per i comuni. Qualora tuttavia ad esempio le scuole universitarie proponessero adeguamenti dell'offerta di formazione nel quadro del mandato di prestazioni che di norma è quadriennale, ciò comporterebbe un onere supplementare presso la competente sezione formazione terziaria e ricerca, in questo caso presso l'Ufficio della formazione medio-superiore. Eventualmente potrebbero rendersi necessarie una riattribuzione di singoli compiti all'interno dell'Ufficio e risorse supplementari in termini di personale.

6. Scadenario

Il dibattito in Gran Consiglio relativo al progetto è previsto per la sessione di giugno 2024. Si prevede di porre in vigore la revisione parziale della LSUR il 1° gennaio 2025.